



COMUNE DI SERRAMAZZONI

**P.zza T. Tasso 7
41028 Serramazzone (Mo)**

ORDINANZA N. 36

OGGETTO: MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDÌ - ADOZIONE DELLE MISURE PER GARANTIRE IL RISPETTO DELL'ORDINANZA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA N. 82 del 17/05/2020 PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19

IL SINDACO

Preso atto che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, relativamente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dall'agente virale trasmissibile denominato COVID-19, fino a tutto il 31/07/2020;

Preso atto altresì dei vari provvedimenti in seguito succedutisi a livello nazionale, regionale e locale, con particolare riferimento all'ultimo DPCM 17 maggio 2020 che prevede:

- all'art.1 lettera dd) le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17/05/2020, che al punto 4 stabilisce quanto segue:

"4. a decorrere dal 18 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività:

- commercio al dettaglio in sede fissa, commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi) agenzie di servizi (a titolo di esempio, agenzie di viaggio e agenzie immobiliari) nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, allegato n. 1";

Valutate le disposizioni specifiche per il commercio al dettaglio su aree pubbliche riportate alla lettera c) dell'allegato 1 all'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17/05/2020 che riportano misure generali, competenze dei comuni e misure a carico del titolare di posteggio per mercati, fiere, mercatini degli hobbisti, posteggi isolati e per il commercio in forma itinerante;

Richiamate in particolare le competenze dei Comuni, così come citate nel suddetto allegato 1:

"I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale.

In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.

Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori misure quali:

- Corsie mercatali a senso unico;
- Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
- Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;
- Individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Ove ne ricorra l'opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati."

Preso atto quindi che la Regione Emilia Romagna ha ritenuto di demandare ai Comuni l'individuazione della modalità organizzativa più adeguata per l'area in cui si svolgono i mercati e viene effettuato il commercio su area pubblica, in considerazione degli elementi di contesto urbano logistico e ambientale, per garantire il rispetto delle misure di precauzione prescritte;

Richiamate le precedenti ordinanze n. 24 del 4/05/2020 e n. 27 del 19/05/2020 che individuavano rispettivamente le misure per la riapertura del mercato per la parte dei posteggi dedicati alla vendita di prodotti alimentari e non alimentari;

Dato atto che nel corso dello svolgimento dei mercati non si sono riscontrate particolari problematiche e che il flusso di persone è stato moderato e di gran lunga inferiore a quello consentito;

Ravvisato inoltre che in considerazione delle caratteristiche del mercato si ritiene opportuno al momento sospendere il controllo delle aree di mercato;

Ritenuto necessario, in applicazione a quanto stabilito dall'Ordinanza del Presidente della Regione n. 82 del 17/05/2020, disciplinare la gestione dei mercati previa adozione dei criteri e misure idonee in modo da assicurare, anche previo accordo con gli operatori, il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, adottando i specifici criteri e misure di sicurezza da applicarsi al mercato settimanale del sabato;

Visto l'articolo 50 del TUEL D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

1) che nella giornata di mercoledì il mercato settimanale si svolga rispettando la collocazione dei posteggi ordinaria ad eccezione dei seguenti cambiamenti:

- Il posteggio n. 4, al momento non occupato dal proprio titolare, viene soppresso e lo spazio di n. 7 metri viene utilizzato per distanziare maggiormente i posteggi di quella fila;
- L'operatore del posteggio n. 31 dovrà essere spostato all'interno del mercato al n. 23 lasciando libero l'accesso al negozio alimentare Conad City in modo da non interferire con i clienti che sosterranno dinnanzi all'attività in attesa di entrare;
- Il titolare del posteggio n. 6 dovrà ruotare la propria attività in senso orario di 90 gradi in modo da permettere al titolare del posteggio n. 7 di arretrare ed aumentare dunque la distanza dall'operatore n. 16;
- L'operatore n. 16 dovrà spostarsi al posteggio n. 13 che non è al momento assegnato;
- I posteggi non occupati destinati alla "spunta" n. 10, 11, 16, 14, 18, 19, 20 e 22 sono soppressi;

- Il tratto di piazza Tasso dinnanzi alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna e al bar Barone Rosso verrà chiuso al traffico, con idonea ordinanza emessa della Polizia Municipale che modificherà e regolamenterà la viabilità dell'area, e verranno istituiti temporaneamente n. 3 posteggi nella parte terminale di metratura 7 x 5 da destinare agli operatori alla "spunta" individuati con le lettere a, b e c;
- 2) che al fine di evitare il sovraffollamento dell'area mercatale e assicurare il distanziamento sociale, l'area sia perimetrata mediante bandella/reti da cantiere ecc. avendo cura di individuare:
- a. due varchi, di cui uno che consenta l'accesso in entrata per i clienti in corrispondenza di Piazza Tasso (entrata della Piazza in corrispondenza dell'albergo Posta) ed uno in uscita in corrispondenza di Piazza Tasso (lato Banca BPER);
 - b. due varchi, di cui uno che consenta l'accesso in entrata per i clienti in corrispondenza di Piazza Repubblica (lato fermata delle corriere) ed uno in uscita in corrispondenza di Piazza repubblica (lato ufficio Postale).
- 3) che vengano attuate le seguenti misure atte a prevenire il contagio da Covid-19:
- dovrà essere collocata all'ingresso dell'area apposita cartellonistica in lingua italiana e inglese rivolta agli acquirenti che contenga le informazioni atte a garantire il distanziamento sociale;
 - gli operatori dovranno provvedere alla pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
 - In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
 - in caso di vendita di beni usati, i capi di abbigliamento e le calzature dovranno essere igienizzate prima di essere poste in vendita;
 - ogni esercente dovrà assicurare che i propri collaboratori e la propria clientela rispettino il mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno un metro ed il divieto di assembramento;
 - ogni esercente dovrà garantire, anche attraverso accessi regolamentati e scaglionati, che nella propria area di vendita sia presente una concentrazione di clienti tale da mantenere sempre il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
 - per i banchi del settore alimentare è vietata la vendita con modalità self service;
 - gli operatori commerciali dovranno mettere a disposizione, anche per la loro clientela, sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento; inoltre, gli operatori dovranno provvedere alla disinfezione delle mani o dei guanti con soluzione idroalcolica tra un cliente e l'altro;
 - per venditori e compratori è obbligatorio l'uso delle mascherine in tutte le attività di vendita e acquisto ed anche durante il periodo di attesa in fila mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
 - per ridurre il tempo di attesa, al personale sanitario, ai disabili e alle donne in stato di gravidanza sarà data priorità di acquisto;
 - dovrà essere sempre mantenuto sia da parte degli operatori che da parte dei clienti il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
 - dovrà essere rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
 - la clientela non dovrà attardarsi negli acquisti ed impegnare il tempo strettamente necessario a tal fine;
 - agli operatori è consentita la sola vendita frontale e dovranno inibire attraverso l'uso di cordella, o di altri sistemi idonei, l'accesso alle persone tra un banco e l'altro. Il passaggio tra un banco e

l'altro potrà essere mantenuto esclusivamente se rimane una distanza tra banco e banco di almeno 4 metri;

- in generale entro l'area mercatale delimitata ogni esercente ha l'obbligo di controllare che sia i clienti che vengono serviti che quelli che attendono il proprio turno rispettino la distanza interpersonale di almeno un metro e dovrà garantire il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020 "Misure per gli esercizi commerciali" del D.P.C.M. 26/04/2020;
- il rispetto di ogni altra misura di cautela individuata, anche successivamente, dalle competenti autorità;
- l'attività di vendita potrà iniziare solo a completamento della predisposizione di tutte le misure di sicurezza sopra indicate.

4) L'obbligo di ottemperare alle presenti prescrizioni grava sia nei confronti di chi opera nel mercato sia nei confronti di chi lo frequenta.

5) Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data di adozione della medesima e sono efficaci fino al 31/07/2020.

6) E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il presente provvedimento e l'inottemperanza sarà punita ai sensi dell'art. 4 DL 25 marzo 2020 n. 19.

7) La presente ordinanza sostituisce le precedenti n. 24 del 4/05/2020 e n. 27 del 19/05/2020;

DEMANDA

di far rispettare le previsioni della presente Ordinanza al Servizio di Polizia Locale e che tale provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio, nel sito web comunale nonché inviato alle associazioni di categoria.

INFORMA

che, a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna; in alternativa nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Serramazzoni, 09/06/2020

Il Sindaco

Claudio Bartolacelli

